

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Veronica Celenza • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale - Arpa Emilia-Romagna

NUOVA LEGGE AGENZIE AMBIENTALI, RIPRENDE IL CAMMINO AL SENATO

Lo scorso 15 ottobre si è avviato l'esame in sede referente alla XIII Commissione Territorio e ambiente del Senato della proposta di legge 1458 (Realacci, Bratti e altri), relativa all'istituzione del Sistema nazionale di protezione ambientale, già approvata all'unanimità nel mese di aprile dalla Camera dei deputati.

La pdl di legge in questione, come noto (v. anche *Ecoscienza numeri 1 e 2/2014*), mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge 61/1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa, oggi Ispra) e le singole Agenzie regionali (Arpa e Appa). Relatrice del provvedimento a Palazzo Madama è stata nominata la senatrice Patrizia Manassero. È ora previsto un ciclo di audizioni conoscitive, alle quali prenderà certamente parte anche AssoArpa, l'Associazione nazionale delle Agenzie ambientali.

DECRETO LEGGE 133/2014 "SBLOCCAITALIA", NOVITÀ IN CAMPO AMBIENTALE

GU n. 212 del 12 settembre 2014

Il decreto legge cd. "sblocca Italia", in attesa di conversione, ha introdotto numerose disposizioni in materia ambientale che toccano diversi ambiti.

In particolare si segnalano all'art. 6 alcune misure di semplificazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Stante la problematica degli oneri delle attività istruttorie correlate alle installazioni degli impianti radioelettrici, è stato proposto di utilizzare questo decreto statale per definire la questione prevedendo, appunto, con l'introduzione di un emendamento nell'ambito del Dlgs 259/2003 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) che i costi relativi alle attività tecniche degli organi di vigilanza siano posti a carico dei soggetti proponenti.

La proposta prevede che la quantificazione di tali costi debba avvenire a livello nazionale (con un decreto del ministero dell'Ambiente) al fine di evitare la possibile violazione dell'art. 117 della Costituzione circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale.

Con riferimento alla materia delle *terre e rocce da scavo*, l'art. 8 del decreto dispone che entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione debba essere emanato un Dpr per la semplificazione di tutta la materia, seguendo alcuni principi direttivi tra cui si segnala il "divieto di introdurre livelli di

regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE".

L'evidente obiettivo del Governo è quello di prevedere vincoli meno stringenti di quelli attuali.

Ancora, il testo del decreto modifica per l'ennesima volta l'istituto della Conferenza dei servizi, e in particolare l'art. 25 c. 1 novella ulteriormente gli artt. 14-ter e 14-quater della 241/90.

In particolare nel nuovo art. 14-quater viene modificato il comma 3, precisando che qualora venga espresso motivato dissenso da parte dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri "che ha natura di atto di alta amministrazione". Atto, pertanto, maggiormente "blindato" nel quale il controllo del giudice amministrativo si appalesa circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali.

Inoltre, l'articolo 34 del decreto legge ai commi 7-10, detta una nuova disciplina particolare per la caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni movimentati all'interno dei *siti inquinati*, applicabile a particolari tipologie di interventi e opere.

Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo degli analiti da ricercare, deve essere concordato con l'Arpa territorialmente competente che deve pronunciarsi, eventualmente dettando prescrizioni legate alla specificità del sito e dell'intervento, entro 30 giorni dalla richiesta del proponente.

SE LA VIA È NEGATIVA, ANCHE L'ISTANZA DI AIA NON PUÒ AVERE SEGUITO

Sentenza Consiglio di Stato del 2 ottobre 2014, n. 4928

Si è così espresso il Consiglio di Stato confermando la sentenza di merito in primo grado con cui erano state rigettate le impugnazioni contro una VIA negativa per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il provvedimento di VIA emesso dalla Regione risultava immune da vizi di illogicità ed eccesso di potere, ed era altresì ben motivato, pertanto al giudice è precluso entrare nel merito del provvedimento.

Inoltre, viene rigettata la pretesa del ricorrente che insisteva perché venisse svolta l'istruttoria del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La motivazione dei giudici è riassumibile come segue.

Una VIA negativa determina una conseguente evidente illogicità dello svolgimento del procedimento di AIA, perché se l'impianto è incompatibile con l'ambiente non potrà



mai ottenere l'autorizzazione al suo funzionamento. Effettuare una procedura di AIA dallo scontato esito negativo sarebbe contrario al principio di buon andamento ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione.

LINEE GUIDA SUL MONITORAGGIO DELLE ACQUE. DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE AGENZIE AMBIENTALI

Le linee guida approvate dal Consiglio federale delle Agenzie ambientali lo scorso 30 giugno (Doc. n.42/14-CF) sono state emanate al fine di assicurare criteri omogenei e condivisi sul monitoraggio delle acque.

I monitoraggi rappresentano infatti lo strumento principale per la verifica e la valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità al 2015 previsti dalla direttiva 2000/60/UE.

Lo scopo delle linee guida, elaborate dal gruppo di lavoro Reti di monitoraggio e reporting direttiva 2000/60/CE, è dunque quello di definire criteri omogenei e condivisi in particolare sul significato delle diverse tipologie di monitoraggio (sorveglianza, operativo, indagine) previste dalla "direttiva acque" e sulle attività di monitoraggio correlate.

Il documento servirà a tracciare modalità operative utili a orientare la progettazione delle reti di monitoraggio e la definizione dei programmi di attività sulla base di criteri confrontabili a livello nazionale armonizzando l'interpretazione normativa tra le diverse Arpa regionali.

Le linee guida sono disponibili solo in formato elettronico sul sito www.isprambiente.it, <http://bit.ly/11VgkHL>